

Quali sono gli impianti di teleriscaldamento soggetti alla L.R. 19/2015 e come vanno censiti in CURMIT

Occorre innanzi tutto chiarire che gli impianti funzionali a specifiche esigenze produttive e/o di commercializzazione e non atti ad assicurare in modo diretto condizioni di benessere per gli occupanti, sono esenti dall'applicazione del D.lgs 192/05 e quindi dall'applicazione sia del DPR 74/2013 che della L.R. Marche 19/2015.

Da quanto sopra specificato appare chiaro che, con riferimento alla normativa sul controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, per quelli di teleriscaldamento occorre considerare due specifiche situazioni:

1° Situazione: *La centrale termica (C.T.) di produzione del calore formata da normali caldaie, seppure fisicamente staccata dalle unità immobiliari servite (utenze), è gestita in modo condominiale e le utenze pagano direttamente sia il calore da essa prodotto, proporzionalmente al proprio consumo, che le manutenzioni ordinarie e straordinarie a cui è sottoposta.*

In questo caso l'impianto produce calore per la climatizzazione invernale assicurando le condizioni di benessere degli occupanti delle unità immobiliari in modo diretto e si configura, quindi, come un unico, normale, impianto centralizzato. Tale impianto sarà caratterizzato da un solo responsabile (che può essere il responsabile di condominio o un terzo responsabile, da quest'ultimo nominato) e da un solo libretto di impianto (e quindi un unico codice catasto), in cui, oltre a tutte le caratteristiche della C.T. occorre riportare nella scheda 4.3 le caratteristiche degli scambiatori (e quindi occorre compilare tante schede 4.3 quanti sono gli scambiatori) e, naturalmente, anche tutte le caratteristiche delle restanti parti dei circuiti a valle degli scambiatori.

2° Situazione: *La centrale termica (C.T.) di produzione del calore è gestita da un soggetto estraneo al condominio che, approvvigionandosi in proprio del combustibile necessario al funzionamento della C.T., produce e cede energia dietro compenso.*

La centrale, ancorché dotata di caldaie convenzionali, si configura, in questo caso, come impianto che produce energia per teleriscaldamento e quindi del tutto assimilabile a quelli che producono energia per uso produttivo, ed in quanto tale risulta esente dall'applicazione del D.Lgs 192/05 , del DPR 74/2013 e della L.R. 19/2015.

Non sono invece esenti gli impianti delle singole utenze, che devono essere trattati, ognuno, come "scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento". Il libretto di impianto sarà unico (e quindi ci sarà un unico codice catasto) se è unico il locale dove sono installati i vari scambiatori (con la compilazione di tante schede 4.5 quanti sono gli scambiatori, ognuno dei quali costituisce appunto un impianto) e se la responsabilità è in capo al responsabile del condominio o ad un terzo responsabile da quest'ultimo nominato. Occorrerà invece compilare tanti libretti di impianto quanti sono gli scambiatori se questi ultimi sono dislocati in luoghi diversi e la responsabilità di ognuno è in capo al singolo utente.